



**COMUNE DI ITRI**

**Provincia di Latina**

**IL REVISORE UNICO**

**VERBALE N. 14/2024**

Il Revisore Unico del Comune di Itri, Dott. Roberto Vitali, nominato con Delibera del Consiglio Comunale n. 69 del 27.12.2022, esprime il seguente parere in merito alla proposta di deliberazione del Commissario con i poteri della G.C. n. 30 del 04/06/2024 avente ad oggetto:

***“APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA’ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.) PER IL TRIENNIO 2024-2026”***

Il revisore unico,

**Vista** la proposta di deliberazione del Commissario con i poteri della G.C. n. 30 del 04/06/2024 ricevuta, comprensiva dei documenti ad essa allegati;

**Richiamati** i seguenti disposti di legge:

- l’art. 6 del d.lgs. 165/2001
- l’art. 33 del d.lgs.165/2001
- l’art. 1, commi 557, 557-*bis* e 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
- l’art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 114/2014, come modificato da ultimo dalla Legge n. 26/2019;
- l’art.1, comma 228, della legge 208/2015
- l’art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010
- l’articolo 36, comma 2 del d.lgs.165/2001

**Considerato** che il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, introdotto nel nostro ordinamento dall’art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113 e smi, assorbe una serie di adempimenti, individuati dal D.P.R. n. 81 del 24.06.2022, tra cui il Piano dei Fabbisogni di Personale;

**Visto** il Decreto 8.05.2018, con cui il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018;

**Vista** la sezione “Piano triennale dei fabbisogni di personale” del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026;

**Premesso che**

- l’art.1, comma 475, lett. e) della Legge n. 232/2016 dispone, in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e spese finali, il divieto assoluto di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualunque tipologia contrattuale;

- l’art. 1 comma 557-quater della L. 296/2006, introdotto dal D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014, dispone che gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno, ora pareggio di bilancio, assicurano il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011- 2013 e stabilisce che il mancato rispetto di detto comma implica il divieto di cui all’art. 76, comma 4 del D.L. 1122/2008 convertito con Legge n. 133/2008;

- il D.L. n. 34/2019 (Decreto crescita), convertito con modificazioni dalla L. 28.06.2019, n. 58 e in particolare l’art. 33 ha introdotto una modifica significativa della disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni, prevedendo il superamento delle regole fondate sul turn-over e l’introduzione di un sistema maggiormente flessibile, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale;

- il D.P.C.M. del 17.03.2020 reca le misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni, disponendo specificatamente l’entrata in vigore del provvedimento a decorrere dal 20 aprile 2020;

- le assunzioni a tempo determinato o comunque i rapporti di lavoro flessibile, sono attualmente disciplinate dall’art. 9, comma 28 della L. n. 122/2010, che a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 11 comma 4 bis del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014, prevede che i Comuni possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti co.co.co. nel limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009 o con riferimento al triennio 2007/2009. Qualora, pertanto, ne ricorrano i presupposti (esempio temporaneità dovuta ad afflussi turistici, introduzioni di nuovi servizi o nuove tecnologie non fronteggiabili con il personale in servizio;), le amministrazioni devono dare priorità al personale presente nelle proprie graduatorie a tempo indeterminato, ricorrendo nel caso anche agli idonei di altre graduatorie a tempo indeterminato di altri Comuni, previo accordo con gli stessi. In ogni caso per i rapporti di lavoro a tempo determinato superiori a 12 mesi le attuali disposizioni legislative prevedono - fermo restando la verifica dei vincoli assunzionali nel rispetto del patto di stabilità interno - che prima di attivare procedure concorsuali, scorrimenti di graduatorie o avviamenti dalle liste di collocamento, sono tenute ad espletare le procedure di cui all’art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001;

**VERIFICATO CHE**

questo ente:

- ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sul pareggio di bilancio nell’anno 2023;

- la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della l. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall’art. 1, comma 557-quater della l. 296/2006, introdotto dall’art. 3 del d.l. 90/2014;

- ha approvato il DUP 2024-2026 con Deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio comunale n. 3 del 06.05.2024;

- ha approvato il Bilancio di previsione 2024-2026 con Deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio comunale n. 13 del 08.05.2024;

- ha approvato il Rendiconto della gestione dell'esercizio 2023 con Deliberazione del Commissario prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 20 del 21/05/2024;

- ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art.33, comma 2, del d.lgs.165/2001;

- in base alla tabella 1 dell'art. 4 del D.P.C.M. 17.03.2020 ha un rapporto tra spesa del personale e entrate correnti al di sotto del "valore soglia più basso" della fascia demografica di appartenenza e può incrementare la spesa del personale registrata nel 2018 in misura non superiore al valore percentuale indicato nella tabella 2 dell'art. 5 del citato D.P.C.M., nonché utilizzare, in alternativa, le capacità assunzionali residue;

**Atteso che** questo Organo è chiamato, a sensi dell'art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ad esprimersi in merito alla compatibilità dei costi derivanti dalla rideterminazione della dotazione organica ed in ordine alla spesa per il piano del fabbisogno di personale, in conformità a quanto previsto dall'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dall'art. 91 del T.U.E.L.;

**Considerato** che l'Organo di revisione ha già espresso parere favorevole agli indirizzi sulla programmazione del fabbisogno di personale per il periodo 2024-2026 contenuta nel DUP, nonché rilasciato parere favorevole in ordine alla congruità, alla coerenza e all'attendibilità contabili delle previsioni di bilancio;

**Preso atto** che sulla proposta di deliberazione del Commissario con i poteri della G.C. n. 30 del 04/06/2024 sono apposti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, c. 1, D. Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267

#### **ATTESTA**

che il documento predisposto da questo ente quale sezione "Piano triennale dei fabbisogni di personale" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), è rispondente alle disposizioni e presupposti di legge sopra citati e il limite potenziale massimo di spesa della dotazione organica è rispettato;

#### **esprime**

**parere favorevole** sulla proposta di deliberazione del Commissario con i poteri della G.C. n. 30 del 04/06/2024 avente ad oggetto "APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.) PER IL TRIENNIO 2024-2026", relativamente alla sottosezione 3.30 - piano triennale dei fabbisogni di personale 2024-2026.

Il presente verbale si compone di 3 pagine numerate dalla 1 alla 3.

Frascati lì, 12 giugno 2024

Il Revisore Unico

**dott. Roberto Vitali**

(firmato digitalmente)